

COMUNE  
COMUNE DI PIMENTEL  
Provincia del Sud Sardegna

REVISORE UNICO

Verbale N. 13 del 12 Aprile 2023

Il sottoscritto Massimo Muscas, Revisore Unico dell'Ente nominato per il primo triennio con delibera C.C. N. 23 del 8.11.2022, ha ricevuto, mediante mail, in data **03.04.2023**, agli atti informativo per la richiesta di parere concernente:

Oggetto:	<b>APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZA RATE -TARI 2023</b>
----------	--

**PREMESSA**

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.03.2023, relativa **all'approvazione tariffe e scadenza Rate – Tari 2023-**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

IL REVISORE UNICO

**Premesso che:**

- con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 come modificato dall'art' 27 comma 8 della legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'Organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239 del TUEL ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati),

con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

- nell'ambito dei propri controlli, verifica il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata e la congruità della spesa;
- il parere non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA, in quanto la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

### Viste:

- a) la deliberazione ARERA n. 443/2019, che all'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni e lo ha trasmesso all'Autorità citata;
- b) la successiva delibera ARERA n. 444/2019 che ha rilasciato disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) la delibera n.363/2021 ARERA che ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, determinando le disposizioni delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- d) la delibera del Consiglio Comunale n. 4 adottata in data 22/04/2022 avente ad oggetto "VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 363/2021", con la quale sono stati determinati, anche per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti che non subisce variazione rispetto a quanto determinato secondo i criteri dettati da ARERA di importo pari ad **€. 101.019,00**;

### Visto:

- il vigente regolamento comunale che disciplina la TARI;
- l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

## VERIFICHE E RISCONTRI

3

### PRESO ATTO CHE:

- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;
- la richiamata Determina ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

### VERIFICATO CHE:

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall' applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

### TENUTO CONTO:

- con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

- che l'articolazione tariffaria è comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno, relativa alle utenze domestiche e non domestiche
- dell'approvazione delle Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2023, come risultanti dal prospetto allegato alla citata deliberazione;
- dell'approvazione delle scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 come risultante dal prospetto allegato alla citata deliberazione:
  - A. 10 Dicembre 2023 (prima rata di acconto e rata unica);
  - B. 10 febbraio 2024 (seconda rata);
  - C. 10 marzo 2024 (terza rata);
  - D. 10 aprile 2024 (quarta rata);
- che sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, devono essere pubblicate le deliberazioni e le tariffarie entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia, alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

## CONCLUSIONE

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 comma – del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.14 del 21.03.2023 con oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZA RATE -TARI 2023-"

Cagliari, 12/04/2023

**Il Revisore Unico**  
***Dott. Massimo Muscas***  
***\_\_F.to digitalmente\_\_***